



CONVEGNO
GRATUTO

GARANTIAMO LO SPETTACOLO

RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI

MILANO, 22 NOVEMBRE 2016
C/O "SALA BIANCAMANO" Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia "Leonardo da Vinci" – Via Olona, 6 bis



Milano, 22 novembre 2016


Intervento a cura di: Marco MORONE

Sistema Socio Sanitario



ATS Milano
Città Metropolitana

Progetto manifestazioni temporanee



Sistema Socio Sanitario




ATS Milano
Città Metropolitana

Progetto manifestazioni temporanee



INDICE IRREGOLARITA' IMPRESE



■ INDICE
IRREGOLARITA'
IMPRESE


Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ATS Milano
Città Metropolitana

Progetto manifestazioni temporanee

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI



■ OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI

■ IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE

■ RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO

■ ATTREZZATURE DI LAVORO

■ OMESSA VIGILANZA E CONTROLLO (CSE, PREPOSTO, DL)

■ OMESSA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

■ OMESSA IDONEITÀ SANITARIA

Sistema Socio Sanitario




ATS Milano
Città Metropolitana

Progetto manifestazioni temporanee



SOGGETTI SANZIONATI



Sistema Socio Sanitario



ATS Milano
Città Metropolitana

Il decreto palchi e fiere e la normativa



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Normativa di riferimento

D.LGS 81/08
TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014
"Decreto palchi e fiere"

Circolare attuativa n.35 del 24 dicembre 2014
Istruzioni operative tecnico organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli





D.Lgs. 81/2008 - Articolo 88

*2-bis. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.*⁶⁹



Decreto Interministeriale 22 luglio 2014


Capo I - Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Capo II - Manifestazioni fieristiche


Entrambi i capi contengono:

- **campo di applicazione**
- **individuazione delle disposizioni del Titolo IV dei cantieri applicabili al settore di che trattasi**

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014



Decreto Interministeriale 22 luglio 2014



Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Campo di Applicazione

Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 (e del decreto «palchi-fiere» si applicano alle attività di ...

montaggio e smontaggio di opere temporanee, **compreso** il loro allestimento e disallestimento con **impianti audio, luci e scenotecnici**, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento




Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Esclusioni

Le disposizioni di cui al **Capo I del presente decreto** e quelle di cui al **Capo I del Titolo IV** del d.lgs. n. 81 del 2008, **fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008**, NON OPERANO per le attività:

- a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
- b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
- c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi **6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri**;
- d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, **non superi 7 m.**

Figura 2. normativa applicabile in caso di opere temporanee rientranti nel campo di applicazione del D.L. 22 Luglio 2014




Opere ESCLUSE dal campo di applicazione del D.L. 22 luglio 2014



Opere Rientranti nel campo di applicazione del D.L. 22 luglio 2014

Figura 3 . Gestione in caso di opere temporanee escluse dal campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014



Opere ESCLUSE dal campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

- a) per la **definizione di cantiere** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il **luogo nel quale si svolgono le attività di «montaggio e smontaggio di opere temporanee compreso il loro allestimento con impianti...»;**
- b) per la **definizione di committente** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: **il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività** di «montaggio e smontaggio di opere temporanee compreso il loro allestimento con impianti...», indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;
- c) **il committente o il responsabile dei lavori** ai fini dell'articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 **deve acquisire le informazioni di cui all'allegato I;**

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Focus Committente

CONCERTI ...
La figura del committente è identificabile in prima istanza nel Produttore.

Vi sono delle particolari casistiche:

- 1. Il Produttore si avvale di un Local Promoter (LP) per la scelta e/o la contrattualizzazione dei servizi locali. In questo caso il LP agisce come impresa affidataria e il Produttore mantiene il ruolo di committente;**
- 2. Lo spettacolo è organizzato da parte di un LP che realizza in proprio l'allestimento dopo averne acquisito i diritti e/o la «macchina scenica». Il LP ... agisce in qualità di committente provvedendo direttamente agli ingaggi e agli appalti per il reperimento di uomini e mezzi per l'allestimento dello spettacolo , disponendo del budget finanziario e del potere decisionale.**

ALTRI EVENTI

Committente

- Soggetto che affida il contratto principale ovvero soggetto per conto del quale le opere vengono realizzate:
 - Casa di Moda che realizza una sfilata
 - Azienda di servizi che realizza una struttura e la concede in uso
 - Azienda «CLIENTE»

Società di produzione

Agenzia di eventi

- Effettua consulenza ed assistenza al Committente per la realizzazione dell'evento
- Al suo interno può essere individuato un Responsabile dei Lavori per l'esecuzione di alcuni incarichi affidati
- Può operare come impresa affidataria (art. 97 D.Lgs. 81/2008) in quanto affidataria dell'intero "pacchetto" scenotecnico

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

LA LOCATION

informazioni di cui all'allegato I

- a) **dimensioni del luogo di installazione** dell'opera temporanea anche in **relazione alla movimentazione in sicurezza** degli elementi costituenti l'opera temporanea e le relative attrezzature;
- a) **portanza del terreno o della pavimentazione** relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall'opera temporanea;
- a) **portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio** da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;
- a) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;
- a) **CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA.**

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Applicazione del Capo II del Titolo IV


1. **Le disposizioni di cui al capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 valgono, in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze ...**
 - a) ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81/2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata **senza l'impiego di opere provvisorie distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;**



Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Applicazione del Capo II del Titolo IV

- a) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, ... fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81/2008, **devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore FORMAZIONE, informazione e addestramento adeguati e specifici**, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;



Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Applicazione del Capo II del Titolo IV

- a) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di OT, hanno l'obbligo di formazione di cui all'allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008... ; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano **una eventuale ulteriore FORMAZIONE, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.**



Apparecchi di sollevamento

Paranchi elettrici
a catena



Autogru



Piattaforme di lavoro
elevabili



Carrelli telescopici



Muletti




CE

Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchina

ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/ CE Allegato II parte 1 sez. B

La sottoscritta:



PRIMA CHE LA MACCHINA IN CUI SARA' INCORPORATA E ASSIEMATA
SIA STATA DICHIARATA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA.

DEL FABBRICANTE

- Perso



**Non possono essere impiegati
per il sollevamento di persone**



Sistema Socio Sanitario



ATS Milano
Città Metropolitana



**Non possono essere impiegati
per il sollevamento di persone**

Sistema Socio Sanitario



ATS Milano
Città Metropolitana



I sistemi di comando devono essere conformi alla vigente normativa e rispettare le indicazioni fornite dai singoli produttori dei paranchi



Sistema Socio Sanitario



ATS Milano
Città Metropolitana

ASL Milano e la divulgazione delle informazioni: alcuni esempi

2015 Marzo

« vademecum Expo in Città»

Milano



SICUREZZA DEI LAVORATORI (a cura della A.S.L. Milano- Dipartimento Prevenzione Medica)

Agli obblighi connessi alla sicurezza sul lavoro è dedicata la sezione n. 19 del Modulo integrato.

Quando la realizzazione di una manifestazione richiede l'impiego di lavoratori a qualsiasi titolo subordinati, compresi i lavoratori volontari, si dovrà provvedere alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione salute e sicurezza sul lavoro. In particolare le attività di allestimento e disallestimento di opere ed impianti da impiegarsi temporaneamente durante gli eventi, così come le fasi di intrattenimento, ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008.



Per tutelare il fondamentale diritto alla salute ed al lavoro sicuro la suddetta norma impone alcuni obblighi in capo ai vari soggetti che possono intervenire nella realizzazione di una manifestazione.

Tra le figure che rivestono un ruolo di rilievo e sui quali ricadono obblighi sanzionati a norma di legge, vi sono:

- Committente, inteso come la persona per conto della quale le opere vengono realizzate, che coincide con il soggetto che affida il contratto;
- Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti;
- Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o mezzi tecnici;
- Datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici;
- Lavoratori autonomi che sono incaricati della realizzazione di parte dell'opera;

DOCUMENTO DEL 30 marzo 2015

2015 Settembre
« Vademecum Expo»

2015 Gennaio

« Circolare di chiarimenti decreto
palchi»

Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014

(salute e sicurezza negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento)

Contesto e finalità della circolare

La pubblicazione del decreto 22 luglio 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute¹ (d'ora in poi "decreto"), identifica le particolari modalità di applicazione della normativa prevenzionistica agli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento² (e alle manifestazioni fieristiche), rispondendo alle peculiari esigenze delle attività di riferimento.

assomusica
Associazione Nazionale
Impresari Musicali, Teatrali
e di Intrattenimento

Con il Contributo Tecnico di
Regione
Lombardia
ASL Milano

Regione
Lombardia
ASL Milano

VADEMECUM PER LA GESTIONE HEALT AND
SAFETY DELLE ATTIVITA' DI MONTAGGIO E
SMONTAGGIO DI STRUTTURE PER EVENTI
TEMPORANEI IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE
MONDIALE EXPO 2015 DI MILANO



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
Dipartimento di Prevenzione Medica - SC Pital
Via Statuto, 5 - 20121 Milano - Tel. 02.85789370 Fax 02.85789389
e-mail: ps@asl.milano.it
Codice fiscale e P.IVA 12319130154 - sito: <http://www.asl.milano.it>

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Sviluppi futuri

Art. 10 Decreto Palchi

entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, con decreto interministeriale, si provvede al monitoraggio della applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.

Sono in fase di redazione le Linee Guida alla luce del D.I. 22.7.14

gruppo di lavoro per le redazione di specifiche istruzioni operative, composto da:

- Coordinamento tecnico delle regioni (Veneto-Friuli-Lombardia-Piemonte-Toscana-Sicilia)
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Inail



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Marco Morone
ATS Milano città Metropolitana
Servizio PSAL
mail: mmorone@ats-milano.it
psalmi@ats-milano.it

Dr. Marco Morone
Ruolo Tecnico della Prevenzione